

Prova del reato di inquinamento idrico: la Cassazione ribadisce l'ammissibilità del ricorso a nozioni di comune esperienza. Nota a Cass., Sez. III Pen., 13 ottobre 2025, ud. 24 settembre 2025, n. 33651

Proof of the crime of water pollution (art. 137, paragraph 5, Legislative Decree 152/2006 and subsequent amendments): the Supreme Court reiterates that proof of this crime can also be demonstrated with the application of notions of common experience. Note to Cass. pen., sec. III, 13 October 2025, hearing. 24 September 2025, n. 33651

di Roberto Colucciello

Abstract [ITA]: La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 33651 offre un importante chiarimento in ordine alla prova del superamento dei limiti tabellari nel reato di scarico illecito di acque reflue industriali. La Corte afferma che l'accertamento non è subordinato alla sola analisi chimica, potendo fondarsi anche su elementi indiziari e su nozioni di comune esperienza, purché inseriti in un quadro probatorio grave, preciso e concordante. La decisione rafforza l'effettività della tutela penale delle acque e ribadisce la centralità della nozione di "scarico" quale criterio distintivo rispetto alla gestione illecita di rifiuti liquidi. Ne emerge un modello probatorio elastico ma rigoroso, coerente con la natura contravvenzionale delle fattispecie ambientali.

Abstract [ENG]: *The Italian Supreme Court (Criminal Section III, 13 October 2025, no. 33651) clarifies that proof of exceeding statutory discharge limits under Article 137 of Legislative Decree 152/2006 is not restricted to chemical analyses and may rely on circumstantial evidence and common-experience notions, provided they are serious, precise and consistent. The judgment strengthens environmental criminal enforcement while preserving due process guarantees and confirms the central role of the concept of "discharge" in distinguishing water pollution offences from unlawful waste management.*

Parole chiave: Reati ambientali – scarico – limiti tabellari – prova indiziaria – tutela delle acque

Keywords: *Environmental crimes – discharge – evidentiary standards – water pollution – circumstantial proof*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il caso *sub iudice*. – 3. La decisione della suprema Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premesse.

La sentenza della Cassazione, Sezione III Penale, del 24 settembre 2025, n. 33651, s'inserisce nel vasto filone giurisprudenziale relativo ai reati in materia di tutela delle acque, affrontando, con particolare chiarezza, il tema della prova del superamento dei limiti tabellari e della qualificazione giuridica dello sversamento, sempre in bilico tra disciplina degli scarichi e dei rifiuti¹; la pronuncia

¹ Sul punto, vd. Cass., Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 9558, per la quale «quando vi è soluzione di continuità tra il rifiuto e il suo rilascio allo stato liquido, non si applica la disciplina degli scarichi delle acque reflue, bensì quella in materia di gestione del rifiuto. Di conseguenza, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria». Sul concetto di "scarico", in dottrina, *ex plurimis*, vd. L. BISORI, *Inquinamento delle acque*, in M. Pelissero (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in Trattato teorico-pratico

offre, pertanto, l'occasione per volgere l'attenzione su uno dei temi più sensibili del diritto penale ambientale: la relazione tra struttura della fattispecie incriminatrice e *standard* probatorio richiesto per la sua integrazione.

L'art. 137, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 punisce, come risaputo, lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre limiti tabellari. Il dato normativo è espressione di una precisa opzione politico-criminale: la tutela anticipata del bene-ambiente, trattandosi di reato di pericolo presunto, che si integra per il solo fatto dello sversamento di particolari sostanze oltre certi limiti normativamente fissati².

La sentenza in commento si colloca in un contesto ordinamentale profondamente mutato rispetto a quello in cui prese forma la prima legislazione penale ambientale. La riforma costituzionale del 2022, intervenuta sugli artt. 9 e 41 Cost., ha definitivamente consacrato, infatti, l'ambiente quale valore primario e trasversale dell'ordinamento, dotato di autonoma dignità costituzionale³.

Tale riconoscimento, non limitandosi a una proclamazione simbolica, incide, giocoforza, sulla lettura delle fattispecie penali di settore, imponendo un'interpretazione orientata alla massima effettività della tutela⁴.

La pronuncia assume rilievo, allora, per la ricostruzione, su di un piano generale, dei criteri probatori applicabili nei reati ambientali contravvenzionali, ambito nel quale la prassi investigativa si confronta frequentemente con situazioni di urgenza, difficoltà di accertamento e rischio di dispersione dei mezzi di prova⁵.

In tale contesto, la Corte ha ribadito il principio – per il vero già espresso, seppur sporadicamente, in giurisprudenza – secondo cui il superamento dei limiti tabellari non costituisce oggetto di prova legale, potendo essere dimostrato anche mediante elementi diversi dalle analisi chimiche, purché idonei a garantire un elevato grado di attendibilità⁶.

La decisione si colloca, così, nel solco del più ampio dibattito dottrinale sul bilanciamento tra esigenze di effettività della tutela ambientale e garanzie penalistiche⁷, evitando tanto l'automatismo assolutorio fondato sulla mancanza di campionamenti, quanto il rischio opposto di una responsabilità

di diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. XI, Torino, 2013, 115 ss.

² Su questa fattispecie, in dottrina, vd. P. GIAMPIETRO, *Scarichi industriali in acque superficiali, fognature e suolo, con superamento dei valori limite: sanzioni amministrative o penali?*, in www.ambientediritto.it, 16 luglio 2009; F. ZAVATARELLI, *Scarico di acque reflue industriali*, in www.lexambiente.it, 29 giugno 2011; E. LAROTONDA, *Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra tabelle e modifiche legislative*, in www.dirittoegiustizia.it, 10 novembre 2016; F. PICCICHÉ, *Reato di scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari: metodiche di campionamento e punto di prelievo*, in www.questionegiustizia.it, 28 marzo 2018; E. FASSI, *Impianti di trattamento delle acque reflue urbane e art. 137 TUA*, in www.rgaoline.it, 15 ottobre 2019; A.L. VERGINE, *Acque meteoriche di dilavamento o acque reflue industriali?*, *loc. ult. cit.*, 20 maggio 2021. Per un'ampia ed analitica ricostruzione della figura, anche in prospettiva storica, vd. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, 302 ss.

³ In argomento, nella sterminata letteratura, vd. D. DI PAOLA – G. TRENTA (a cura di), *La valorizzazione costituzionale dell'ambiente*, Tortorici, 2023.

⁴ In argomento, sul concetto di "effettività", vd. V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007, spec. 181 ss; M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017; sull'impatto della riforma, vd. C. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in www.sistemapenale.it, 16 febbraio 2023; L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in www.lalegislazionepenale.it, 6 giugno 2023; D. CASTRONUOVO, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa*, in www.archiviopenale.it, 14 maggio 2025.

⁵ In argomento, vd. L. LOTTI, *Complessità degli illeciti ambientali ed evoluzione di metodi e strategie di accertamento*, in B. Romano (a cura di), *Reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Assago, 2013, 89 ss; A. DI DOMENICO, *Le prove scientifiche nei processi penali per reati ambientali*, in www.camminodiritto.it, 9 agosto 2020; G. SALCUNI, *La prescrizione del reato e del processo: un equilibrio da ritrovare*, in *Ambiente Diritto*, 2025, 1, 66 ss.

⁶ Sull'ammissibilità di prelievi e campionamenti operati in maniera difforme da quella normativamente disciplinata, vd., invece, Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 15175; Cass., Sez. IV, 13 giugno 2019, n. 45935; Cass., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 15317.

⁷ In argomento, vd. A. GARGANI, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia*, 2019, 111 ss.

fondata su mere congetture.

Ne emerge un modello probatorio, si potrebbe sostenere, “elastico ma rigoroso”, coerente con la natura di reato di pericolo che caratterizza una parte consistente delle fattispecie incriminatrici nel settore ambientale⁸.

Sul piano sistematico, la sentenza offre inoltre spunti di riflessione in ordine alla centralità del concetto di “scarico” come criterio ordinante della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, riaffermando il ruolo decisivo del sistema stabile di collettamento quale elemento distintivo rispetto all’abbandono o allo smaltimento illecito di rifiuti liquidi.

2. La vicenda *sub iudice*.

Il procedimento ha tratto origine da un episodio di inquinamento delle acque superficiali accertato in ambito portuale. In particolare, gli organi di polizia giudiziaria avevano rilevato la presenza di sostanze inquinanti (idrocarburi) lungo un fosso sfociante nello specchio acqueo del porto, risalendo progressivamente il tracciato idraulico, sino a individuare l’origine dello sversamento all’interno di un’area industriale adibita da un’impresa, di cui l’imputato era amministratore unico, ad attività di demolizione, ove pure erano state rinvenute tracce di sostanze del tipo di quelle individuate in sede portuale.

Gli accertamenti avevano consentito, allora, di acquisire indizi sulla circostanza che il refluo venisse convogliato attraverso un sistema di collettamento stabile, in realtà destinato alla raccolta di acque piovane, riconducibile all’organizzazione aziendale, privo di autorizzazione allo scarico e non preceduto da alcun trattamento depurativo.

Il giudice di primo grado, quindi, aveva ritenuto integrati i reati contestati, ovverosia l’art. 137, comma 5, nonché la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., valorizzando un complesso di elementi fattuali: natura dell’attività produttiva, caratteristiche visive e olfattive del refluo, struttura dell’impianto, assenza di eventi meteorici idonei a giustificare un convogliamento *aliunde*/casuale delle sostanze inquinanti.

Nel ricorso per cassazione, spiegato avverso la suddetta sentenza, la difesa, tra l’altro, *da un lato*, aveva contestato la qualificazione della condotta come scarico, sostenendo che si fosse trattato, al più, di un abbandono occasionale di rifiuti liquidi (disciplinato dall’art. 255 del d.lgs. n. 152/2006, che ammette l’oblazione); *dall’altro*, aveva lamentato la carenza di prova del superamento dei limiti tabellari, in assenza di campionamenti e analisi chimiche, ritenuti strumenti indispensabili ai fini dell’accertamento della responsabilità penale ai sensi del comma 5 del citato art. 137.

3. La decisione della suprema Corte.

La Corte, ha ritenuto la pronuncia immune da vizi nel punto relativo alla riconducibilità delle sostanze inquinanti al sito industriale *de quo* e alle modalità di sversamento (oggetto di prova testimoniale), nonché in ordine alla qualificazione del fatto in termini di scarico («infatti, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che *avviene* attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali. Occorre precisare – con ciò dovendosi disattendere la prospettazione difensiva che ha sostenuto l’occasionalità dello scarico – che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro,

⁸ Sul tema, vd. C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 2010, 0, 43 ss. Sul principio di offensività nei reati ambientali vd. anche, nella manualistica, A. MANNA – A. SERENI, *Diritto penale. Parte generale. Teoria e prassi*, Milano, 2024, 51 ss.

cosicché, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi, come quello in esame, nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti»).

Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, la Corte ha ribadito, in particolare, che l'elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 sarebbe costituito dalla presenza di un sistema stabile di collettamento, che colleghi funzionalmente il ciclo produttivo al corpo recettore, laddove la natura episodica dello sversamento rappresenterebbe, per la Cassazione, elemento "recessivo" nell'economia della fattispecie, a fronte della struttura organizzata dell'immissione. Si tratta di un'impostazione che, d'altro canto, risponde all'esigenza di fornire un'adeguata risposta punitiva rispetto ad attività che, per carattere, mostrano una maggiore pericolosità rispetto al bene-ambiente, in un contesto in cui non sempre è possibile accertare, concretamente, la frequenza degli sversamenti.

Per il resto, la Corte ha rigettato l'assunto difensivo secondo cui il superamento dei limiti tabellari sarebbe dimostrabile esclusivamente mediante analisi di laboratorio, esprimendo il principio per cui la prova del reato ambientale non sarebbe soggetta a vincoli di tipicità. Ciò estendendo il portato di quegli orientamenti giurisprudenziali per i quali la difformità delle operazioni di prelievo e campionamento rispetto ai protocolli non determinerebbero affatto l'inutilizzabilità della prova.

I caratteri della sostanza inquinante e il superamento dei valori limite, secondo la linea tracciata nella sentenza in commento, potrebbero essere accertati, pertanto, con qualsiasi mezzo di prova, inclusi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale apertura non equivarrebbe a un abbassamento dello *standard* probatorio: in mancanza di analisi di laboratorio, come nel caso di specie, gli elementi assunti dovrebbero garantire un livello di certezza sostanzialmente equivalente, tale da escludere spiegazioni alternative ragionevoli.

La pronuncia si pone, quindi, in linea con quell'orientamento giurisprudenziale che, anche nei reati ambientali, attribuisce rilievo centrale al contesto fattuale complessivo, superando una visione eccessivamente formalistica della prova scientifica. In proposito si rammenta che le Sezioni Unite, con la nota sentenza "Franzese"⁹, nel valorizzare il ruolo della prova scientifica nel processo penale (avallando il modello condizionalistico sotto la sussunzione di leggi scientifiche di copertura), nel contempo, seppur attraverso una soluzione assai discussa, hanno ammesso la fruibilità, nel caso di carenza, per l'appunto, di prove scientifiche, del sapere esperienziale¹⁰.

Di particolare interesse è anche il passaggio relativo alla c.d. "prova olfattiva", che la Corte ritiene ammissibile come elemento dimostrativo, specie nel contesto dell'illecito contravvenzionale *ex art.* 674 c.p.¹¹ e di c.d. "molestie olfattive"¹². Per la Cassazione, in particolare, la fattispecie si potrebbe

⁹ Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, "Franzese".

¹⁰ In argomento, vd. C. BRUSCO, *La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Cass. Pen.*, 2004, 7, 2599 ss; G. CANZIO, *A vent'anni dalla sentenza "Franzese"*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2022, 4, 969 ss; R. BLAIOTTA, *La sentenza Franzese: ascendenze e proiezioni nel futuro*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2022, 4, 1001 ss; C. CONTI, *La sentenza Franzese nel processo penale contemporaneo*, *ibidem*, 1087 ss. In senso critico su tale apertura, vd. F. STELLA, *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 1, 23 ss e ID., *L'allergia alle prove della causalità individuale*, *loc. cit.*, 2, 379 ss; A. MANNA, *I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario*, in *Cass. Pen.*, 2009, 9, 3633 ss.

¹¹ Su cui vd. L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. Mer.*, 2003, 5, 1048 ss; L. GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, Napoli, 2008; G. AMENDOLA, *Acque. Inquinamento idrico: la Cassazione e il sempreverde art. 674 c.p.*, in *www.lexambiente.it*, 7 settembre 2022. Su questa figura e sull'interpretazione ampia che ne ha fornito la giurisprudenza, vd. L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 1, 70 ss; G. AMARELLI, *Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio*, in *Cass. Pen.*, 2014, 1, 403 ss.

¹² La giurisprudenza, per altro verso, esclude l'ipotesi del concorso apparente tra la figura di cui al citato art. 674 c.p. e

integrare, e dimostrare, per il solo fatto della concreta percezione dell'emissione odorigena ad opera dei testimoni escussi e dell'idoneità di quest'ultima a recare nocimento/disturbo¹³.

4. Considerazioni conclusive.

Il ricorso alla prova indiziaria nei reati ambientali non rappresenta una novità assoluta, anche con riferimento al requisito del superamento dei limiti tabellari¹⁴. La prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., richiede indizi gravi, precisi e concordanti. La gravità concerne la forza dimostrativa dell'indizio; la precisione esclude ambiguità interpretative; la concordanza impone la convergenza di più elementi verso la medesima conclusione¹⁵.

Il diritto penale ambientale è spesso attraversato da una tensione tra esigenze di protezione e garanzie individuali. La decisione in esame dimostra che tale tensione può essere composta senza sacrificare i principi fondamentali. La Corte non abbassa lo *standard* probatorio; richiede, al contrario, un rigoroso percorso argomentativo e dimostrativo. L'effettività della tutela non deriva dall'attenuazione delle garanzie, ma dalla corretta applicazione dei principi generali del processo penale.

Il tema della prova scientifica ha assunto un ruolo centrale nella riflessione penalistica degli ultimi decenni. La crescente complessità dei fenomeni oggetto di giudizio ha ampliato il ricorso a saperi tecnico-specialistici, generando interrogativi sul ruolo del giudice e sull'autonomia del suo convincimento¹⁶.

Nel campo ambientale, tale problematica è particolarmente evidente: l'inquinamento è fenomeno tecnico per definizione e la sua misurazione richiede strumenti scientifici; la valutazione del superamento dei limiti appare, *prima facie*, demandata al laboratorio.

Tuttavia, la prova scientifica non è mai neutra né autosufficiente¹⁷: essa si inserisce in un contesto valutativo che resta prerogativa del giudice. Elevare l'analisi chimica a prova legale significherebbe comprimere il principio del libero convincimento e introdurre un vincolo non previsto dal legislatore. La sentenza in commento ribadisce, dunque, un principio di metodo: il sapere tecnico è strumento di

gli illeciti ambientali. Ciò sul presupposto della diversità del bene giuridico tutelato (incolumità pubblica *vs* ambiente) e, soprattutto, delle differenze strutturali (vd., ad esempio, Cass., Sez. II, 29 aprile 2021, n. 20204).

¹³ Cfr. anche Cass., Sez. III, 20 ottobre 2023, n. 1451: «la contravvenzione di getto pericoloso di cose è qualificata come reato di pericolo per cui, per la sua configurazione, è necessaria esclusivamente l'astratta attitudine delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi ed è sufficiente la colpa, configurabile in tutti i casi in cui venga riscontrata l'attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione di cautele atte ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo. Non è necessario l'accertamento della dannosità della condotta»; Cass., Sez. III, 5 giugno 2024, n. 31114: «ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocimento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal proponente».

¹⁴ Vd. Cass., Sez. III, 16 dicembre 1999, n. 4343: «la prova del reato non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l'applicazione di nozioni di comune esperienza. In tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell'ambiente. Ne consegue che le prove del reato diverse dalle analisi devono comunque essere tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta».

¹⁵ Sul tema, per le opere monografiche, vd. N. SCARPINI, *La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale*, Milano, 2001; F. D'ALESSANDRO, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria*, Milano, 2005; L. SAPONARO, *Dall'indizio alla prova indiziaria*, Assago, 2015.

¹⁶ Vd. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2001; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 2012.

¹⁷ In argomento vd., diffusamente, G. CANZIO – L. LUPARIA, *Prova scientifica e processo penale*, Assago, 2025.

accertamento, non fonte tipica di prova nel processo penale¹⁸.

La decisione in rassegna assume rilievo anche sotto il profilo sistematico. Essa rafforza la centralità della disciplina degli scarichi e impedisce letture riduttive che tenderebbero a ricondurre molte condotte alla meno grave fattispecie di abbandono di rifiuti liquidi: in tal modo, la Corte preserva la coerenza del sistema di tutela delle acque, che si fonda su un controllo preventivo e autorizzatorio¹⁹.

Emerge, in definitiva, un modello di diritto penale ambientale che coniuga tutela anticipata e rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali²⁰.

¹⁸ Sul tema, vd. E. AMODIO, *Prove legali, legalità probatoria e politica processuale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1974, 2, 373 ss; A. MACCHIA, *Liberò convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, in *Cass. Pen.*, 2022, 6, 2043 ss.

¹⁹ In argomento, vd. A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio, strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018.

²⁰ Sul delicato profilo del rapporto tra garanzie costituzionali e diritto penale ambientale, vd. anche A. DE LIA, *Ambiente, diritto penale e principi costituzionali nella "biutiful cauntri": osservazioni rapsodiche*, in www.federalismi.it, 7 novembre 2018. Con riferimento particolare alla disciplina delle acque, vd. I. SCORDAMAGLIA, *La tutela penale delle acque*, in L. Cornacchia – N. Pisani (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 426 ss.